



COMUNE DI TICINETO
(Provincia di Alessandria)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Ticineto intende affidare in gestione il Centro Sportivo Comunale, sito in Via Valmacca, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016.

Il Centro Sportivo Comunale è composto da:

- campo polivalente coperto
- campo da tennis in erba sintetica scoperto
- fabbricato adibito a somministrazione di alimenti e bevande
- servizi igienici e spogliatoi
- fabbricato polifunzionale
- campo di pallavolo e pallacanestro
- campo di calcio
- campetto di calcio
- aree verdi

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura in argomento.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Ticineto

PEC: protocollo@pec.comune.ticineto.al.it

Sito: www.comune.ticineto.al.it

OGGETTO DEL SERVIZIO:

L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione del centro sportivo comunale con tutte le attività ed i servizi al cittadino ad esso collegati. Ulteriori disposizioni saranno precisate nella lettera di invito.

CPV 92610000-0 (Servizi di gestione di impianti sportivi).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare manifestazione di interesse:

- Le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente e legalmente costituite, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attivi nello sport del calcio e/o del tennis.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:

Le condizioni e le modalità di espletamento del servizio sono indicati nell'allegata bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 20.11.2019.

Ai fini dell'individuazione dell'operatore economico la stazione appaltante si avvarrà dei seguenti criteri:

1. Esperienza nella gestione di un impianto sportivo maturata, fino alla data di pubblicazione del presente avviso.
2. Progetto di promozione e gestione di attività sportive nell'impianto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Le manifestazioni di interesse relative, redatte in lingua italiana, dovranno **pervenire mediante PEC: protocollo@pec.comune.ticineto.al.it o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo sito in Piazza della Meridiana n.1 a Ticineto, entro e non oltre le ore 12.00 del 24.12.2019.**

Le PEC pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi relative all'indagine di mercato e procedure di gara è l'addetto all'Area Tecnica/Amministrativa Dott.ssa Bisi Letizia.

Telefono: 0142 411117

Email: info@comune.ticineto.al.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si porta a conoscenza che i dati forniti ed utilizzati in occasione della presente gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara. Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Allegati al presente avviso:

- bozza di convenzione approvata con DCC 30 del 20.11.2019
- modello manifestazione di interesse allegato;

Ticineto 9.12.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Letizia Bisi

F.to in Originale

(Domanda in carta libera)

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione alla manifestazione di interesse per la gestione del Centro Sportivo Comunale, sito in Via Valmacca, art. Art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al Responsabile Unico del Procedimento
del Comune di Ticineto

Il sottoscritto.....
nato ila
residente invia.....
codice fiscale n.
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in via.....
sede operativa in via.....
codice fiscale n..... partita IVA n.....

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:

ViaLocalità..... CAP.....
numero di telefono.....e-mail (PEC)
(in caso di imprese straniere) e-mail

DICHIARA

di essere interessa alla gestione del Centro Sportivo Comunale di Ticineto, sito in Via Valmacca, da affidare in forma diretta ai sensi del l'art 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e smi.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs 50/2016).
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n.50/2016).
- l'iscrizione alla federazione CONI
Ovvero _____
- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Luogo e data _____

FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del DPR 445/2000, del sottoscrittore.



COMUNE DI TICINETO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì ----- del mese di ----- alle ore ----- nel Palazzo Municipale, ubicato in Piazza della Meridiana n. 1 e nell'Ufficio di Segreteria,

TRA

il Comune di Ticineto

E

l'Associazione -----

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. si stabiliva di affidare in concessione a terzi la gestione e l'uso dell'impianti sportivi comunali siti in Via Circonvallazione Est n. 1 e si approvava la bozza di convenzione per gli impianti in argomento;

Gli impianti da affidare in concessione, sulla base della citata deliberazione, sono così costituiti:

- tensostruttura con campo polivalente coperto
- campo da calcio in erba sintetica scoperto
- fabbricato adibito a somministrazione di alimenti e bevande
- servizi igienici e spogliatoi
- fabbricato polifunzionale
- campo di pallavolo e pallacanestro
- campo di calcio
- campo di calcio
- spogliatoi
- aree verdi

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune affida a ----- la gestione dei seguenti impianti ubicati all'interno del Centro Sportivo sito in Ticineto, via Circonvallazione Est n.1:

- campo polivalente coperto
- campo da calcio in erba sintetica scoperto
- fabbricato adibito a somministrazione di alimenti e bevande
- servizi igienici e spogliatoi
- fabbricato polifunzionale
- campo di pallavolo e pallacanestro
- campo di calcio
- campo di calcio
- spogliatoi
- aree verdi

Art.2 - NATURA DELLA CONCESSIONE

La concessione disciplina la gestione degli impianti sportivi evidenziati all'art. 1 e tende ad assicurare e a garantire il continuo e regolare funzionamento degli stessi, secondo le prescrizioni, obblighi ed oneri stabiliti nel presente disciplinare.

Art.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La gestione degli impianti sportivi è concessa dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2022;
Su richiesta del Comune, da esplicitarsi mediante deliberazione della Giunta Comunale, può essere richiesta al concessionario una proroga di sei mesi alle stesse condizioni previste dalla concessione scaduta.

Art.4 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà garantire il funzionamento degli impianti oggetto di concessione con il seguente orario:

- dal lunedì alla domenica per non meno di otto ore al giorno anche in relazione alle prenotazioni per 1'uso degli impianti;
- al concessionario sono garantiti 15 giorni di ferie da concordarsi con l' Amministrazione.

Art.5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) provvedere alla messa a disposizione di istruttori, in relazione al numero di frequentanti, per lo svolgimento di attività sportive qualora venissero organizzati corsi specifici per adulti o bambini;
- b) osservanza degli orari di apertura e chiusura degli impianti concordati con il concedente;
- c) osservanza delle tariffe concordate dal concedente con il concessionario;
- d) consentire durante l'apertura degli impianti, l'accesso al personale del Comune, all'uopo designato, incaricato del controllo sulla tenuta degli impianti e di tutto il materiale in uso al gestore;
- e) obbligo alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;

Art.6 – DIVIETI IMPOSTI AL CONCESSIONARIO

E' fatto espresso divieto al concessionario :

- a) di subappaltare, anche in parte, gli impianti dati in concessione, senza preventiva autorizzazione da parte della Giunta Comunale, da esprimersi con atto deliberativo;
- b) di esercitare all'interno degli impianti qualsiasi altra attività non contemplata nel presente disciplinare;
- c) di favorire o di impedire l'ingresso al pubblico con scelte discrezionali del concessionario. Ogni diniego eventuale dovrà essere preventivamente concordato con il Comune sulla base di gravi motivazioni;
- d) di apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art.7 - REGOLAMENTAZIONI DELL'USO DEGLI IMPIANTI

- ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

L'uso degli impianti viene regolamentato come segue:

- a) dovrà essere permesso, rispettando i limiti di capienza dell'impianto, l'accesso agli utenti nell'orario di apertura come sopra definito;
- b) dovrà consentire lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap in orari da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

La regolamentazione d'uso è tuttavia subordinata all'assenza di contemporanee manifestazioni programmate dal Comune.

Art.8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere:

- a) Agli oneri relative al personale impiegato per il funzionamento di tutti gli impianti, come già previsto all'art. 5 punto a);
- b) alle spese di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti;
- c) agli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture danneggiate per incuria o colpa attribuibili al concessionario stesso;
- d) alle spese inerenti alla pulizia degli impianti, nonché delle aree verdi, compreso il relativo materiale. In proposito il concessionario dovrà applicare ed osservare tutte le norme e prescrizioni in relazione alla pulizia degli impianti e relativi servizi rispettando tutte le disposizioni sanitarie vigenti in materia;
- e) alle spese riguardanti iscrizioni, abilitazioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta necessari per la conduzione degli impianti di cui all'art.1 del presente atto;
- f) le spese relative alle utenze (luce, acqua e gas) per l'uso degli impianti saranno a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere entro 15gg. dall'affidamento alla voltura degli stessi a proprie spese.

Art. 9 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito dalla giunta comunale nell'ambito della delibera di indirizzi per l'affidamento della concessione.

Il canone di concessione dovrà essere versato in un'unica soluzione al Comune entro il mese di settembre di ogni anno.

Art. 10 - TARIFFE PRATICATE DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe orarie per l'uso degli impianti determinate dalla Giunta Comunale.

Il campo in erba non sintetico da sette (campetto di calcio) e il locale di ristoro verranno messi a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di Ticineto nelle ore diurne, pomeridiane e serali.

Art.11 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario dovrà garantirsi sui rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolta all'interno degli impianti sportivi mediante la costituzione di adeguate polizze assicurative.

Il Comune resta esonerato e manlevato da ogni responsabilità di qualsiasi natura, anche verso terzi, derivante dalle attività svolte all'interno del Centro Sportivo.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà premunirsi di tutte le autorizzazioni o licenze prescritte dalle vigenti norme legislative riguardanti l'espletamento della gestione, qualora si rendessero necessarie.

Art.13 - OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE SULLA IDONEITA' ED AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà garantire il rispetto dei:

- limiti di affollamento negli impianti stabiliti dalla legge;
- rapporti corretti con l'utenza;
- la dotazione di materiale di pronto soccorso nella tipologia prescritta dalla Legge o dal servizio di Medicina Sportiva;
- la continua e costante vigilanza sugli impianti, e del relativo materiale, tesa a scongiurare qualsiasi danno alle persone o alle cose.

Art. 13 - RISERVA DI USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune potrà indire negli impianti manifestazioni che rientrano in tutto o in parte nella sua organizzazione o nell'attività di controllo.

Detta struttura potrà essere utilizzata dal Comune per dieci giornate all'anno. Il concessionario provvederà a mettere a disposizione del Comune la struttura, su richiesta del Comune da comunicarsi al concessionario almeno 15 giorni prima.

Per l'utilizzo della struttura da parte del Comune nulla è dovuto al concessionario.

Qualora il Comune necessiti di avere a disposizione le strutture oltre i dieci giorni previsti, il concessionario, con le stesse modalità previste nei commi precedenti provvederà a mettere a disposizione le stesse senza nulla richiedere a titolo di compenso al Comune se non il rimborso delle spese vive.

Detta norma non si applica qualora gli impianti vengano utilizzati dal Comune per le seguenti motivazioni:

- 1) calamità naturali;

2) eventi di protezione civile;

Art. 14 - USO DEGLI ARREDI E STRUTTURE MOBILI

Il concessionario assumerà in carico tutti gli arredi, attrezzature e strutture mobili in dotazione agli impianti, con la redazione del verbale di consegna, da sottoscrivere tra le parti in contraddittorio. Al termine della gestione il predetto materiale dovrà essere restituito in normali condizioni d'uso e manutenzione.

E' facoltà del concessionario dotarsi di ulteriori attrezzature che rimarranno di sua proprietà, salvo la possibilità di acquisizione a titolo gratuito delle stesse da parte del Comune, in caso di abbandono della gestione da parte del concessionario, se l' acquisto è avvenuto in accordo fra le parti.

Art. 15- COMMISSIONE CONSULTIVA E DI CONTROLLO

Il Comune provvederà a nominare una propria commissione, la quale dovrà esprimere pareri non vincolanti sui seguenti punti:

- a) pareri sulla revisione delle tariffe da applicare all'utenza;
- b) pareri sulle richieste di modifica dei patti contrattuali e del presente disciplinare;
- c) pareri sulla fissazione e modifica degli orari giornalieri di apertura degli impianti (in particolare dovrà esprimere parere sull'andamento della gestione ai fini della prosecuzione del servizio);
- d) controlli periodici sulla regolare e corretta gestione degli impianti;
- e) controlli periodici sulla perfetta osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente atto;
- f) proposte all' Amministrazione Comunale dell'adozione di sanzioni da infliggere al concessionario per inadempienze contrattuali;
- g) accertamento sulle condizioni delle strutture e degli impianti ai fini dell'accollo al concessionario degli interventi di cui all'art.8.

La Commissione sarà nominata dal Sindaco, sentiti i capogruppo Consiliari e composta dai seguenti rappresentanti:

- Sindaco o suo delegato: Presidente
- n. 2 Consiglieri Comunali designati dal Capogruppo Consiliare
- n.1 Rappresentante del Concessionario (designato dal Concessionario stesso): Commissario.

La stessa resterà in carica per la durata della convenzione e potrà essere rinnovata.

Art.16 - SANZIONI PER INADEMPIENZE

Il Comune potrà comminare le seguenti sanzioni al concessionario in caso di inadempienza accertata:

- 1) Revoca della concessione al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) accertato subappalto della concessione;
 - b) accertate disfunzioni nel servizio, tali da pregiudicare l'esercizio dell'attività, dovute a gravi carenze degli adempimenti igienico sanitari sugli impianti o sulla gestione;
 - c) accertato grave abuso da parte del concessionario;
 - d) di ulteriori richieste da parte del concessionario, di partecipazione alle spese di gestione dell'impianto al di là di quanto previsto dall'art.8;
- 2) Euro 100,00 al giorno per ogni giorno di chiusura dell'impianto non autorizzato dal Comune.

Art.17 - INAGIBILITA' DEGLI IMPIANTI - INDENNIZZI

Nel caso di inagibilità degli impianti per un periodo non superiore a trenta giorni, in conseguenza di qualsiasi causa, anche derivante da fattori che possono interessare il Comune, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 18 - RECESSO

In caso di mancato adempimento degli obblighi relativi al pagamento del canone annuale e delle utenze il Comune recederà dal contratto senza preavviso e con semplice comunicazione al concessionario.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. A tal fine il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

Il Comune non dovrà versare alcun contributo né si assumerà altri oneri in relazione alla gestione dell'impianto sopraccitato.

Art. 21 - CONTROVERSIE

L'esame di ogni controversia derivante dalla gestione di cui al presente disciplinare sarà rimessa al giudizio del Foro di Casale Monferrato.

Art.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675. e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Ticineto, _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
